

LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 10-11-1998
REGIONE BASILICATA
NORME IN MATERIA FORESTALE
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 65
del 13 novembre 1998 *IL CONSIGLIO REGIONALE*
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1 Finalità

La presente legge, nel quadro di sviluppo economico e sociale della Basilicata, persegue le seguenti finalità:

- a) promuove la valorizzazione del territorio, dell'ambiente e delle risorse del settore agro-silvo-pastorale e degli ecosistemi;
- b) la razionale gestione selvicolturale che assicuri il mantenimento e il miglioramento degli equilibri biologici e l'espletamento ottimale delle funzioni produttive, paesaggistiche, turistiche e ricreative dei boschi;
- c) la prevenzione del dissesto idrogeologico e le specifiche azioni rinvenienti dalla legge 183/89 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) la tutela degli ambienti naturali di particolare interesse;
- e) il ripristino degli equilibri vegetali nei terreni marginali;
- f) la tutela e valorizzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;
- g) la realizzazione di opere per il potenziamento del verde pubblico;
- h) la ottimizzazione dei livelli occupazionali nel settore forestale ed il miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle popolazioni presenti sul territorio montano e delle altre aree interessate.

ARTICOLO 2 Settori d'intervento

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, la Regione interviene nei seguenti settori:

- a) rimboschimento di terreni nudi e cespugliati e ricostituzione dei boschi degradati, nonché dei boschi distrutti da incendi sia ai fini della difesa idrogeologica che della riqualificazione ambientale e paesaggistica e dell'ampliamento delle superfici boscate, compresi i lavori colturali dei boschi esistenti;
- b) sviluppo della selvicoltura e dell'arboricoltura da legno a scopi prevalentemente produttivi;
- c) conservazione, miglioramento, ampliamento e gestione del patrimonio forestale regionale;
- d) prevenzione, lotta e difesa dei boschi dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche;
- e) produzione vivaistica, pubblica e privata nel rispetto della tradizione del territorio boschivo regionale e delle assenze autoctone;
- f) ricerca e sperimentazione forestale;

- g) conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico;
- h) sistemazioni idraulico forestali, opere di rinsaldamento e consolidamento dei versanti, di stabilizzazione dei sistemi dunali litoranei e difesa e conservazione del suolo;
- i) miglioramento della viabilità forestale anche finalizzata alle attività antincendio;
- j) recupero e riqualificazione delle aree degradate, ripristino ambientale e restauro del paesaggio, sentieristica ed in genere opere per la fruizione naturalistica e turistica dei boschi pubblici;
- k) protezione e valorizzazione dei boschi a fini ambientali, paesaggistici, turistici e ricreativi;
- l) sistemazione e regimazione dei corsi d'acqua finalizzati alla rinaturalizzazione al recupero ambientale ed alla difesa idro-geologica;
- m) sviluppo e gestione dei sistema informatico delle risorse forestali ed ambientali collegate alle finalità di cui alla presente legge;
- n) interventi di valorizzazione e di utilizzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;
- o) promozione e/o adeguamento dell'imprenditoria forestale privata;
- p) ricerca dei boschi da seme ed iscrizione nel Libro Nazionale;
- q) tutela ed incremento della flora e della fauna con particolare riferimento a quelle autoctone;
- r) predisposizione dell'Intervento Forestale, ivi compreso i beni immobili e le opere presenti sul patrimonio forestale;
- s) promozione di campagne di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente e delle foreste;
- t) aggiornamento professionale degli addetti alla gestione e alla realizzazione degli interventi forestali;
- u) realizzazione di ogni altra opera pubblica di bonifica ambientale e montana ritenuta indispensabile alla riuscita dei suddetti interventi;
- v) interventi, di valorizzazione in genere dei territori agro-forestali, nonché la manutenzione di tutte le opere di cui al presente articolo;
- z) sostegno alle attività delle utilizzazioni forestali ai prodotti non legnosi e del sottobosco, anche attraverso attivazioni di linee di credito e di agevolazioni nella commercializzazione dei prodotti.

ARTICOLO 3 Opere e attività di pronto intervento

1. La Giunta Regionale, nell'ambito degli stanziamenti di cui alla presente legge, finanzia lavori di pronto intervento derivanti da calamità naturali interessanti il territorio agro-forestale.
2. Qualora gli interventi dovessero riguardare i terreni privati, ai sensi del R.D.L. 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione o l'Ente Delegato, per ragioni di pubblico interesse, dispone l'occupazione temporanea dei terreni.
3. Ai proprietari dei terreni è concessa un'indennità di durata non inferiore a 10 anni, commisurata all'entità media dei canoni di fitto registrati nella zona per i terreni simili. Tale indennità è rivalutata ogni triennio secondo gli aggiornamenti ISTAT.

4. Nel caso di mancata accettazione dell'indennità da parte dei proprietari, si procede all'occupazione dei terreni ai sensi della legge n. 2359 del 25/6/1865 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. L'Ente delegato è tenuto a trasmettere entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori la richiesta di collaudo alla Regione corredato dai relativi atti. Il collaudo dovrà avvenire entro i successivi 60 giorni.

6. I proprietari dei terreni oggetto dell'intervento, allo scadere del periodo di occupazione temporanea non inferiore a 10 anni, rientrano in possesso degli stessi, avendo l'obbligo di tenere in debito conto le prescrizioni impartite in fase di collaudo, pena la restituzione dell'indennità di occupazione riscossa con gli interessi legali maturati.

ARTICOLO 4 Attribuzione delle funzioni

1. L'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è delegato, in conformità ai principi della L.R. 28/3/1996, n. 17 e della L. 15/3/97, n. 59, alle Comunità Montane e alle Amministrazioni Provinciali anche di concerto con gli Enti di gestione dei parchi naturali per i territori di rispettiva competenza.

2. Restano di competenza regionale le azioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento generale, nonché la verifica sulla progettazione degli interventi ed in particolare:

a) la predisposizione del Piano Pluriennale di Salvaguardia e Valorizzazione Ambientale e Forestale e dei Programmi Annuali di intervento;

b) la difesa dei boschi dagli incendi e dalle avversità biotiche e abiotiche;

c) la promozione dell'imprenditoria forestale privata;

d) l'approvazione dei Piani di Assestamento Forestale;

e) la promozione dell'inventario forestale regionale, ivi compreso i beni immobili e le opere esistenti sul patrimonio forestale;

f) il rilascio delle autorizzazioni relative alle trasformazioni colturali, ai cambi di destinazione d'uso, sia temporanea che permanente dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, nonché all'esercizio del pascolo;

g) la ricerca e la sperimentazione forestale, l'assistenza tecnica, la divulgazione, la statistica, gli studi e la valutazione;

h) la tutela, il miglioramento e la valorizzazione della flora e della fauna;

i) l'attività di pronto intervento in ambiti territoriali agro-forestali colpiti da calamità naturali;

j) la ricerca dei boschi da seme e loro iscrizioni nel Libro Nazionale;

k) la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale nell'ambito forestale;

l) la determinazione e l'aggiornamento del vincolo idrogeologico;

m) la promozione ed il sostegno di azioni di sensibilizzazione ambientale, forestale e di valorizzazione turistica e ricreativa del demanio pubblico;

n) il coordinamento e il controllo degli interventi delegati agli Enti di cui al primo comma;

- o) la promozione per la costituzione dei Consorzi forestali e delle altre forme associate per la gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- p) la tenuta dell'elenco delle cooperative addette al settore idraulico-forestale, di cui al successivo Art. 5, e la costituzione dell'Osservatorio del Mercato del Legno;
- q) l'assistenza e la promozione in materia di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi nonché in materia di innovazione tecnologica nei processi produttivi.

3. La Regione Basilicata, su proposta della Giunta Regionale ed approvazione del Consiglio Regionale, potrà affidare agli Enti delegati ulteriori competenze derivanti dall'attuazione di specifici programmi operativi comunitari, nazionali e regionali.

ARTICOLO 5 Esercizio delle funzioni delegate

- 1. Gli indirizzi generali che devono presiedere all'esercizio delle attività delegate saranno deliberati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 28/3/96 n. 17.
- 2. Per l'esercizio delle funzioni della presente legge, gli Enti delegati costituiranno specifici uffici tecnici, la cui composizione sarà determinata con apposito regolamento ai sensi dell'art. 51 della legge 8/6/1990 n. 142 e successivamente alle previsioni di cui all'art. 7 comma 3 della L.R. 28/3/96 n. 17, e dovrà comunque prevedere idonee professionali tra cui almeno un agronomo o forestale.
- 3. Fino alla loro costituzione, gli Enti delegati possono avvalersi degli Uffici regionali previe formali intese con la Giunta Regionale.
- 4. Gli Enti delegati in fase di prima costituzione dei propri Uffici tecnici vi possono provvedere con personale comandato o trasferito dalla Regione o dagli Enti sub-regionali o mediante le forme di cui al sopra citato art. 51 della legge 8/6/1990 n. 142.
- 5. La Regione corrisponde annualmente agli Enti delegati le spese correnti inerenti l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge nella misura massima del 10% degli stanziamenti ad essi assegnati.
- 6. Tale misura potrà variare in sede di approvazione del programma annuale di intervento anche in relazione alla dotazione minima del personale tecnico occorrente agli Enti delegati.
- 7. Sono delegate altresì ai suddetti Enti le funzioni e gli interventi di cui alla presente legge ricadenti nei comprensori di Bonifica di cui alla L.R. 28/2/1995 n. 22.
- 8. I Consorzi di Bonifica adattano il Piano Generale di Bonifica di cui all'art. 4 della sopra citata L.R. n. 22/95 previo Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della L. 142/90 con l'Ente delegato territorialmente competente.
- 9. La Regione e gli Enti delegati, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, possono affidare l'esecuzione degli interventi forestali o la gestione di particolari servizi o avviare concrete forme di gestione dei boschi e del sottobosco o degli immobili prioritariamente alle cooperative agricole-forestali, di cui all'art. 17 della legge 97/94 e delle cooperative formate dagli addetti al settore forestale, nonché a privati singoli o associati, secondo le modalità da definirsi, entro un anno dall'approvazione della presente legge, con apposito provvedimento predisposto dal Dipartimento Agricoltura e Foreste ed approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

ARTICOLO 6 Piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale

1. La Regione Basilicata, di concerto con i Dipartimenti Agricoltura e Foreste, Assetto del Territorio e Sicurezza Sociale ed Ambiente, entro un anno dall'approvazione della presente legge, provvede a dotarsi del Piano per la Salvaguardia e al Valorizzazione Ambientale e Forestale.
2. Il Piano ha validità pluriennale ed è attuato mediante Programmi annuali.
3. La Regione assicura la partecipazione degli Enti delegati alla formazione del Piano pluriennale, mediante specifiche conferenze di programmazione.
4. Il Piano pluriennale, proposto dalla Giunta Regionale, approvato dal Consiglio Regionale e pubblicato sul B.U.R., deve essere coerente con i piani di bacino regionali ed interregionali ed in loro assenza ha valore di programma stralcio ai sensi dell'art. 17 della L. 183/89 e successive modificazioni.

ARTICOLO 7 Programma annuale

1. Il Programma Annuale, elaborato dall'Ufficio regionale competente del Dipartimento Agricoltura d'intesa con gli Enti delegati ed in coerenza con il Piano Pluriennale e con quanto previsto nei vigenti Piani di Assestamento Forestale, di cui al successivo articolo 12, deve comprendere gli interventi di competenza della Regione, quelli di competenza degli Enti delegati e quelli eventualmente affidati alle cooperative agricolo-forestali.
2. Il Programma Annuale deve chiaramente definire le priorità, gli obiettivi e le azioni da privilegiare, le dotazioni finanziarie, nonché l'impiego della manodopera occorrente per la sua realizzazione.
3. Il Programma, predisposto entro il 15 dicembre di ogni anno, è approvato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, entro i successivi 30 giorni.
4. La Regione ripartisce tra gli Enti delegati le risorse finanziarie destinate alle attività di cui alla presente legge, tenendo conto dei seguenti elementi prioritari:
 - a) del numero di addetti al settore forestale;
 - b) dell'indice di spopolamento;
 - c) dell'estensione e dello stato di conservazione della superficie boschiva pubblica e dell'assetto idrogeologico;
 - d) dell'appartenenza dei territori ad aree protette.

ARTICOLO 8 Costituzione Comitato Misto ed Interdipartimentale

1. Per garantire l'unitarietà degli interventi è costituito il Comitato Misto ed Interdipartimentale. Al Comitato, istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, è attribuito il compito di individuare, programmare e coordinare le risorse finanziarie destinate alle foreste, allo sviluppo della montagna, alla difesa del suolo e dagli incendi boschivi, alla bonifica ed alla tutela dell'ambiente, riconducibili alle attività di cui alla presente legge.
2. Il Comitato Misto ed Interdipartimentale è presieduto dall'Assessore alla Programmazione ed è composto da:
 - a) gli Assessori all'Agricoltura e Foreste, all'Assetto del Territorio e all'Ambiente;
 - b) i Direttori Generali dei Dipartimenti Agricoltura e Foreste, Assetto del Territorio e Ambiente;
 - c) un Rappresentante per le Autorità di Bacino;

- d) il Presidente Regionale dell'UPI o un suo delegato;
 - e) il Presidente Regionale dell'UNCCEM o un suo delegato;
 - f) un Docente o Ricercatore confermato dell'area selvicolturale designato dalla Università degli Studi della Basilicata;
 - g) un Rappresentante nominato congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole;
 - h) un Rappresentante designato per ogni organizzazione sindacale confederale dei lavoratori addetti al settore idraulico-forestale;
 - i) un Rappresentante del Corpo Forestale;
 - j) un Rappresentante scelto nell'ambito di una terna designata dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Potenza e Matera;
 - k) un Rappresentante scelto nell'ambito di una terna designata dal Collegio dei Periti Agrari e Agrotecnici della Provincia di Potenza e Matera;
 - l) un Rappresentante del Metapontum Agrobios;
 - m) un Rappresentante delle Associazioni ambientaliste designato congiuntamente.
3. Ai lavori del Comitato possono essere invitati rappresentanti di enti locali, organismi, associazioni ed esperti del settore.
4. Il Dipartimento Programmazione assicura le funzioni di segreteria del Comitato.
5. Il Comitato decade con la legislatura.

ARTICOLO 9 Progettazione ed esecuzione dei lavori

1. Gli Enti delegati, sulla base del Piano Annuale di Forestazione approvato, predispongono ed approvano i relativi progetti esecutivi.
2. L'approvazione dei suddetti progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge.
3. L'esecuzione dei lavori relativi ai settori di intervento di cui al precedente art. 2 è di norma attuata in economia mediante la forma dell'Amministrazione diretta, con l'impiego degli operai addetti al settore forestale o in affidamento, ai sensi dell'art. 17 della legge 97/94 alle imprese cooperative iscritte nell'Elenco Regionale.
4. In subordine possono essere affidati in appalto le realizzazioni di opere la cui complessità tecnico-economica, debitamente motivata, ne giustifica il ricorso.
5. Il Piano annuale dovrà indicare le modalità di attuazione degli interventi previsti.
6. Il collaudo delle opere sarà disposto dalla Regione secondo le vigenti normative.
7. Le spese generali di progettazione, di direzione ed esecuzione dei lavori sono comprese nello stanziamento forfettario per le spese correnti di cui al precedente art. 5.

ARTICOLO 10 Occupazione e formazione professionale

1. La Regione Basilicata garantisce ed eventualmente incrementa i livelli occupazionali tenendo a base gli iscritti alle liste degli addetti al settore forestale al 31-12-97.
2. Alle nuove iscrizioni nelle liste degli addetti al settore forestale si accede mediante la frequenza di appositi corsi di formazione professionale promossi dalla Regione Basilicata.
3. Il regolamento di attivazione, gestione ed accesso ai corsi sarà emanato, entro sei mesi, dalla Regione Basilicata sentite le Organizzazioni Sindacali, l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M.
4. Il regolamento provvederà inoltre a ridefinire la distribuzione della forza lavoro sul territorio, rideterminando i contingenti degli operai secondo i seguenti criteri:
 - a) indice di spopolamento;
 - b) estensione della superficie boscata pubblica;
 - c) superficie interessata da vincolo idrogeologico;
 - d) appartenenza dei territori ad aree protette.
5. La Regione provvede alla ripartizione e all'accredito agli Enti delegati delle risorse finanziarie destinate all'attuazione della presente legge in base ai parametri fissati dal Piano Pluriennale di Salvaguardia e Valorizzazione Ambientale e Forestale.
6. La Regione e gli Enti delegati si impegnano a negoziare congiuntamente con le OO.SS. di categoria i CIRL (Contratto Integrativo Regionale di Lavoro) ed a recepire gli stessi entro i termini previsti dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro).

ARTICOLO 11 Servizio antincendio

1. L'Ufficio regionale competente del Dipartimento Agricoltura predispone nell'ambito del Piano annuale il Piano Antincendio, nel quale vengono stabiliti i compiti e le risorse da assegnare ai soggetti impegnati nelle fasi di prevenzione e spegnimento degli incendi.
2. Il Piano viene reso operativo dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato.
3. Nel periodo di dichiarata pericolosità degli incendi, nell'ambito degli addetti al settore forestale, vengono istituiti uno o più nuclei operativi di pronto intervento per far fronte alle emergenze degli incendi boschivi.
4. I nuclei operativi saranno interessati a periodici aggiornamenti professionali e verranno dotati delle attrezzature necessarie allo svolgimento efficace del servizio.
5. Il trattamento economico-normativo è regolato dal C.C.N.L. dei Lavoratori idraulico-forestali.
6. Al fine di garantire l'unitarietà dell'intervento sul territorio, la Regione Basilicata e gli Enti delegati, d'intesa con le OO.SS., definiranno, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, i criteri di reclutamento del personale.
7. La Regione, per l'espletamento delle funzioni trasferite dallo Stato in materia di forestazione e di lotta agli incendi boschivi, di conservazione dell'ambiente naturale e del suolo, potrà stipulare apposite convenzioni con istituzioni pubbliche e con soggetti privati sentite le organizzazioni sindacali.
8. La Regione Basilicata istituirà un fondo di incentivazione destinato all'attività antincendio con successivo atto deliberativo approvato dalla G.R. d'intesa con le OO.SS.

ARTICOLO 12 Piani di assestamento forestale

1. I beni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti pubblici debbono essere gestiti ed utilizzati in conformità ai Piani di Assestamento Forestale promossi dagli Enti ed approvati dalla Giunta Regionale.
2. I Piani di Assestamento Forestale, a valenza decennale, devono essere compilati secondo i criteri approvati dalla Giunta Regionale, su proposta della Commissione Tecnico-Amministrativa di cui al successivo articolo, entro sessanta giorni successivi alla sua costituzione.
3. I Piani, proposti dagli Enti pubblici proprietari o delegati o da privati, devono essere trasmessi al Dipartimento Agricoltura e Foreste, dopo l'avvenuta affissione presso le sedi municipali interessate e presso la sede degli Enti delegati per la durata di 20 giorni.
4. Entro detto termine chiunque può formulare eventuali osservazioni.
5. I Piani di Assestamento Forestale vengono approvati in via definitiva dalla Giunta Regionale su proposta della Commissione Tecnico-Amministrativa e resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
6. La Commissione Tecnico-Amministrativa deve esprimersi entro 90 giorni dalla data di avvenuta trasmissione dei Piani, avendo cura di esaminare le eventuali osservazioni prodotte.
7. In caso di richiesta di integrazione, o modifiche o chiarimenti da parte della Commissione Tecnico-Amministrativa di cui all'art. 13, si convoca la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7/8/90 n. 241 e della legge 11/7/95 n. 273 recante "Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni", specificamente art. 3/bis e 3/ter.
8. I privati singoli o associati possono presentare Piani di Assestamento dei boschi di loro proprietà, secondo le procedure e con i benefici previsti per gli Enti pubblici.
9. Per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale l'Ente proponente, i privati ed i Consorzi forestali dovranno attenersi alle disposizioni dettate dalla legge 152/92.
10. Gli Enti proponenti, su richiesta di singoli privati proprietari di beni silvo-pastorali, potranno includere nei Piani di Assestamento Forestale e beni degli stessi.
11. I Piani di Assestamento Forestale dovranno contenere precise indicazioni circa le modalità per il godimento dei diritti di uso civico da parte degli aventi diritto in base alla normativa vigente.
12. Fino alla revisione dei piani già scaduti e comunque non oltre i primi cinque anni, il prelievo annuale di massa legnosa non potrà superare la ripresa media annuale determinata dal piano scaduto, sulla base di un progetto redatto da un tecnico abilitato in materia forestali ed approvato dagli Enti delegati territorialmente competenti.
13. Le direttive tecniche, contenute nei Piani di Assestamento Forestale scaduti, restano valide fino alla revisione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, decorsi i quali si farà riferimento alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigente.
14. I Piani di Assestamento Forestale approvati vengono pubblicati sul B.U.R..
15. La Regione contribuisce alle spese per la redazione dei Piani nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dando priorità a quelli proposti dagli Enti pubblici.

ARTICOLO 13 Commissione Tecnico-Amministrativa

1. Ai fini della presente legge è istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Foreste, la Commissione Tecnico-Amministrativa composta da:

- a) il Dirigente dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Agricoltura e Foreste o suo delegato, che la presiede;
- b) il Dirigente dell'Ufficio Regionale dell'Autorità di Bacino o suo delegato;
- c) il Dirigente dell'Ufficio Tutela della Natura del Dipartimento Sicurezza Sociale e Ambientale o suo delegato;
- d) il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica del Dipartimento Assetto del Territorio o suo delegato;
- e) il Dirigente del Coordinamento regionale del Corpo Forestale o suo delegato;
- f) il Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici della Basilicata o suo delegato;
- g) un Docente di Assestamento forestale presso l'Università degli Studi della Basilicata;
- h) un Docente di Selvicoltura dell'Università degli Studi della Basilicata;
- i) il Direttore Generale dell'ARPAB o suo delegato.

2. Ai componenti esterni della Commissione è riconosciuta l'indennità di presenza, da determinarsi con provvedimento della Giunta Regionale.

ARTICOLO 14 Patrimonio Forestale Regionale

1. Le funzioni amministrative inerenti la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale e dei vivai della Regione costituito da beni di cui all'art. 1 della L.R. 6/9/1978 n. 41, sono delegati agli Enti di cui al precedente art. 4, previa intesa con gli Enti territorialmente competenti.
2. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente ed anche in rapporto alle previsioni di cui al terzo comma dell'art. 7 della L.R. 28/6/1996 n. 17, si procederà all'assegnazione agli Enti delegati dei complessi forestali, previa individuazione ai sensi della L.R. 28/6/1994 n. 28 di quelli con prevalente funzione protettiva da destinare ad aree protette.
3. Per i territori di proprietà regionale, ricadenti nelle aree destinate a Parco Regionale, la gestione è affidata alla Regione Basilicata fino alla formale richiesta da parte del responsabile legale dell'Ente.

ARTICOLO 15 Taglio dei boschi

1. In assenza dei Piani di Assestamento Forestale, le autorizzazioni al taglio dei boschi sono rilasciate dagli Enti delegati, per i territori di rispettiva competenza, previa acquisizione dei pareri regionali e delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
2. La Giunta Regionale, su proposta della Commissione Tecnico-Amministrativa, approva il Regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi e procede all'aggiornamento delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
3. Le autorizzazioni al taglio, contenenti le eventuali prescrizioni, devono essere concesse entro 60 giorni dalla presentazione delle domande.
4. Per le operazioni di martellata e di assegno dei lotti boschivi da tagliare i proprietari pubblici o privati possono dare incarico ad un tecnico abilitato in materia, che farà uso per tale operazione di un martello forestale recante impresso il numero di iscrizione all'Ordine Provinciale di appartenenza.

5. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere approvato il Regolamento di attuazione recante le norme per la realizzazione del martello forestale.

6. I tagli di boschi pubblici devono essere effettuati dalle imprese boschive iscritte all'Albo della Camera di Commercio per l'Industria e l'Artigianato e si deve prevedere, in presenza dei piani di Assestamento forestale, l'accantonamento della somma non inferiore al 15% dei proventi delle utilizzazioni boschive da versare alla Tesoreria Regionale.

7. In assenza dei Piani di Assestamento Forestale la suddetta percentuale viene stabilita nella misura non inferiore al 20%.

8. La somma accantonata deve essere utilizzata per la compilazione dei Piani di Assestamento e per l'esecuzione di lavori colturali, di opere di miglioramento dei soprassuoli utilizzati e per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi.

9. L'Ente delegato in accordo con l'Ente proprietario del bosco predispone il programma dei lavori da eseguirsi con i fondi accantonati e provvede alla loro realizzazione in amministrazione diretta con l'impiego degli addetti al settore forestale o mediante l'affidamento, ai sensi dell'art. 17 della Legge 97/94, alle cooperative forestali, iscritte all'Elenco regionale.

10. Sono esclusi dall'obbligo dell'accantonamento le utilizzazioni a macchiatico nullo o negativo.

ARTICOLO 16 Vincolo idrogeologico

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione Basilicata, nell'ambito delle competenze assegnate dalla L. n. 183/89, procede all'aggiornamento del vincolo idrogeologico.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad emanare apposite disposizioni circa le autorizzazioni che attengono alle trasformazioni colturali o ai cambi di destinazione d'uso, sia temporanea che permanente, dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, o all'esercizio del pascolo, nonché le norme di polizia forestale.

3. Fino all'emanazione delle disposizioni di cui al precedente comma in materia di determinazione, esclusione e di esenzione dei terreni nei confronti del vincolo idrogeologico, si applicano le norme e le procedure di cui al Regio Decreto 30 Dicembre 1923 n. 3267, al R.D.L. 1126/26 ed alle successive modificazioni ed integrazioni.

4. Nelle more restano valide le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, che si applicano anche ai boschi non sottoposti a vincolo idrogeologico.

ARTICOLO 17 Inventario Forestale Regionale

1. La Regione provvede a redigere e/o aggiornare l'inventario forestale regionale.

2. L'inventario deve contenere l'elenco dei terreni boscati, dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, degli immobili, degli alberi monumentali, delle aree boscate a forte valenza ambientale, paesaggistica, storico-culturale e turistico-ricreativa, dei Parchi Nazionali e Regionali, delle Aree Naturali Protette, delle Oasi e Zone a protezione faunistica, delle aree a forte degrado ambientale e forestale, e la classificazione dei boschi per tipo fisionomico e stato evolutivo.

3. L'inventario, di norma, viene aggiornato ogni cinque anni.

ARTICOLO 18 Esclusioni

Sono esclusi dai vincoli e dagli obblighi della presente legge i giardini pubblici e privati, le colture specializzate per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali, nonché gli impianti destinati alla produzione prevalente dei frutti.

ARTICOLO 19 Abrogazione e modificazioni

La presente legge abroga o modifica qualsiasi altra norma regionale con essa in contrasto

ARTICOLO 20 Norme finanziarie

1. Agli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte annualmente con i fondi statali e regionali, nonché con i fondi rinvenienti da programmi comunitari, che abbiano come finalità la forestazione, la difesa dell'ambiente e del suolo e lo sviluppo rurale delle aree montane e/o boschive.

2. Per l'anno 1998 è attribuita al Capitolo n. 1000 del Bilancio Regionale la somma di L. 3.000.000.000 in termini di competenza e di cassa per effetto della riduzione di pari importo da effettuare sul Capitolo n. 7465 "Fondo Globale per le Funzioni Normali".

ARTICOLO 21 Pubblicazione della Legge

1. La presente Legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 10 novembre 1998

DINARDO

COMMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE BASILICATA

L.R. concernente: "Norme in materia forestale".

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Con l'occasione si osserva quanto segue:

a) l'articolo 11, comma 5, impropriamente dispone che il trattamento economico-normativo di determinati soggetti "è regolato dal c.c.n.l. dei lavoratori idraulico-forestali" in quanto a detti soggetti legittimamente è possibile esclusivamente attribuire il trattamento economico previsto da tale contratto;

b) l'articolo 11, comma 6, pur facendo riferimento ad un non meglio specificato "reclutamento del personale", non può nella sua applicazione intendersi come finalizzato a consentire un qualunque inquadramento al di fuori delle ordinarie procedure richieste dalle leggi vigenti.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Civitate

LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 10-11-1998
REGIONE BASILICATA
NORME IN MATERIA FORESTALE
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 65
del 13 novembre 1998 *IL CONSIGLIO REGIONALE*
HA APPROVATO
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

ARTICOLO 1 Finalità

La presente legge, nel quadro di sviluppo economico e sociale della Basilicata, persegue le seguenti finalità:

- a) promuove la valorizzazione del territorio, dell'ambiente e delle risorse del settore agro-silvo-pastorale e degli ecosistemi;
- b) la razionale gestione selvicolturale che assicuri il mantenimento e il miglioramento degli equilibri biologici e l'espletamento ottimale delle funzioni produttive, paesaggistiche, turistiche e ricreative dei boschi;
- c) la prevenzione del dissesto idrogeologico e le specifiche azioni rinvenienti dalla legge 183/89 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) la tutela degli ambienti naturali di particolare interesse;
- e) il ripristino degli equilibri vegetali nei terreni marginali;
- f) la tutela e valorizzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;
- g) la realizzazione di opere per il potenziamento del verde pubblico;
- h) la ottimizzazione dei livelli occupazionali nel settore forestale ed il miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle popolazioni presenti sul territorio montano e delle altre aree interessate.

ARTICOLO 2 Settori d'intervento

Per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1, la Regione interviene nei seguenti settori:

- a) rimboschimento di terreni nudi e cespugliati e ricostituzione dei boschi degradati, nonché dei boschi distrutti da incendi sia ai fini della difesa idrogeologica che della riqualificazione ambientale e paesaggistica e dell'ampliamento delle superfici boscate, compresi i lavori colturali dei boschi esistenti;
- b) sviluppo della selvicoltura e dell'arboricoltura da legno a scopi prevalentemente produttivi;
- c) conservazione, miglioramento, ampliamento e gestione del patrimonio forestale regionale;
- d) prevenzione, lotta e difesa dei boschi dagli incendi e dalle avversità biotiche ed abiotiche;
- e) produzione vivaistica, pubblica e privata nel rispetto della tradizione del territorio boschivo regionale e delle assenze autoctone;
- f) ricerca e sperimentazione forestale;
- g) conservazione, miglioramento ed ampliamento del verde pubblico;
- h) sistemazioni idraulico forestali, opere di rinsaldamento e consolidamento dei versanti, di stabilizzazione dei sistemi dunali litoranei e difesa e conservazione del suolo;
- i) miglioramento della viabilità forestale anche finalizzata alle attività antincendio;

- j) recupero e riqualificazione delle aree degradate, ripristino ambientale e restauro del paesaggio, sentieristica ed in genere opere per la fruizione naturalistica e turistica dei boschi pubblici;
- k) protezione e valorizzazione dei boschi a fini ambientali, paesaggistici, turistici e ricreativi;
- l) sistemazione e regimazione dei corsi d'acqua finalizzati alla rinaturalizzazione al recupero ambientale ed alla difesa idro-geologica;
- m) sviluppo e gestione del sistema informatico delle risorse forestali ed ambientali collegate alle finalità di cui alla presente legge;
- n) interventi di valorizzazione e di utilizzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;
- o) promozione e/o adeguamento dell'imprenditoria forestale privata;
- p) ricerca dei boschi da seme ed iscrizione nel Libro Nazionale;
- q) tutela ed incremento della flora e della fauna con particolare riferimento a quelle autoctone;
- r) predisposizione dell'Intervento Forestale, ivi compreso i beni immobili e le opere presenti sul patrimonio forestale;
- s) promozione di campagne di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente e delle foreste;
- t) aggiornamento professionale degli addetti alla gestione e alla realizzazione degli interventi forestali;
- u) realizzazione di ogni altra opera pubblica di bonifica ambientale e montana ritenuta indispensabile alla riuscita dei suddetti interventi;
- v) interventi, di valorizzazione in genere dei territori agro-forestali, nonché la manutenzione di tutte le opere di cui al presente articolo;
- z) sostegno alle attività delle utilizzazioni forestali ai prodotti non legnosi e del sottobosco, anche attraverso attivazioni di linee di credito e di agevolazioni nella commercializzazione dei prodotti.

ARTICOLO 3 Opere e attività di pronto intervento

1. La Giunta Regionale, nell'ambito degli stanziamenti di cui alla presente legge, finanzia lavori di pronto intervento derivanti da calamità naturali interessanti il territorio agro-forestale.
2. Qualora gli interventi dovessero riguardare i terreni privati, ai sensi del R.D.L. 3267/23 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione o l'Ente Delegato, per ragioni di pubblico interesse, dispone l'occupazione temporanea dei terreni.
3. Ai proprietari dei terreni è concessa un'indennità di durata non inferiore a 10 anni, commisurata all'entità media dei canoni di fitto registrati nella zona per i terreni simili. Tale indennità è rivalutata ogni triennio secondo gli aggiornamenti ISTAT.
4. Nel caso di mancata accettazione dell'indennità da parte dei proprietari, si procede all'occupazione dei terreni ai sensi della legge n. 2359 del 25/6/1865 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. L'Ente delegato è tenuto a trasmettere entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori la richiesta di collaudo alla Regione corredato dai relativi atti. Il collaudo dovrà avvenire entro i successivi 60 giorni.

6. I proprietari dei terreni oggetto dell'intervento, allo scadere del periodo di occupazione temporanea non inferiore a 10 anni, rientrano in possesso degli stessi, avendo l'obbligo di tenere in debito conto le prescrizioni impartite in fase di collaudo, pena la restituzione dell'indennità di occupazione riscossa con gli interessi legali maturati.

ARTICOLO 4 Attribuzione delle funzioni

1. L'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge è delegato, in conformità ai principi della L.R. 28/3/1996, n. 17 e della L. 15/3/97, n. 59, alle Comunità Montane e alle Amministrazioni Provinciali anche di concerto con gli Enti di gestione dei parchi naturali per i territori di rispettiva competenza.

2. Restano di competenza regionale le azioni di indirizzo, di programmazione e di coordinamento generale, nonché la verifica sulla progettazione degli interventi ed in particolare:

- a) la predisposizione del Piano Pluriennale di Salvaguardia e Valorizzazione Ambientale e Forestale e dei Programmi Annuali di intervento;
- b) la difesa dei boschi dagli incendi e dalle avversità biotiche e abiotiche;
- c) la promozione dell'imprenditoria forestale privata;
- d) l'approvazione dei Piani di Assestamento Forestale;
- e) la promozione dell'inventario forestale regionale, ivi compreso i beni immobili e le opere esistenti sul patrimonio forestale;
- f) il rilascio delle autorizzazioni relative alle trasformazioni colturali, ai cambi di destinazione d'uso, sia temporanea che permanente dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, nonché all'esercizio del pascolo;
- g) la ricerca e la sperimentazione forestale, l'assistenza tecnica, la divulgazione, la statistica, gli studi e la valutazione;
- h) la tutela, il miglioramento e la valorizzazione della flora e della fauna;
- i) l'attività di pronto intervento in ambiti territoriali agro-forestali colpiti da calamità naturali;
- j) la ricerca dei boschi da seme e loro iscrizioni nel Libro Nazionale;
- k) la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale nell'ambito forestale;
- l) la determinazione e l'aggiornamento del vincolo idrogeologico;
- m) la promozione ed il sostegno di azioni di sensibilizzazione ambientale, forestale e di valorizzazione turistica e ricreativa del demanio pubblico;
- n) il coordinamento e il controllo degli interventi delegati agli Enti di cui al primo comma;
- o) la promozione per la costituzione dei Consorzi forestali e delle altre forme associate per la gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
- p) la tenuta dell'elenco delle cooperative addette al settore idraulico-forestale, di cui al successivo Art. 5, e la costituzione dell'Osservatorio del Mercato del Legno;
- q) l'assistenza e la promozione in materia di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi nonché in materia di innovazione tecnologica nei processi produttivi.

3. La Regione Basilicata, su proposta della Giunta Regionale ed approvazione del Consiglio Regionale, potrà affidare agli Enti delegati ulteriori competenze derivanti dall'attuazione di specifici programmi operativi comunitari, nazionali e regionali.

ARTICOLO 5 Esercizio delle funzioni delegate

1. Gli indirizzi generali che devono presiedere all'esercizio delle attività delegate saranno deliberati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale ai sensi della L.R. 28/3/96 n. 17.

2. Per l'esercizio delle funzioni della presente legge, gli Enti delegati costituiranno specifici uffici tecnici, la cui composizione sarà determinata con apposito regolamento ai sensi dell'art. 51 della legge 8/6/1990 n. 142 e successivamente alle previsioni di cui all'art. 7 comma 3 della L.R. 28/3/96 n. 17, e dovrà comunque prevedere idonee professionali tra cui almeno un agronomo o forestale.

3. Fino alla loro costituzione, gli Enti delegati possono avvalersi degli Uffici regionali previe formali intese con la Giunta Regionale.

4. Gli Enti delegati in fase di prima costituzione dei propri Uffici tecnici vi possono provvedere con personale comandato o trasferito dalla Regione o dagli Enti sub-regionali o mediante le forme di cui al sopra citato art. 51 della legge 8/6/1990 n. 142.

5. La Regione corrisponde annualmente agli Enti delegati le spese correnti inerenti l'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge nella misura massima del 10% degli stanziamenti ad essi assegnati.

6. Tale misura potrà variare in sede di approvazione del programma annuale di intervento anche in relazione alla dotazione minima del personale tecnico occorrente agli Enti delegati.

7. Sono delegate altresì ai suddetti Enti le funzioni e gli interventi di cui alla presente legge ricadenti nei comprensori di Bonifica di cui alla L.R. 28/2/1995 n. 22.

8. I Consorzi di Bonifica adattano il Piano Generale di Bonifica di cui all'art. 4 della sopra citata L.R. n. 22/95 previo Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della L. 142/90 con l'Ente delegato territorialmente competente.

9. La Regione e gli Enti delegati, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali, possono affidare l'esecuzione degli interventi forestali o la gestione di particolari servizi o avviare concrete forme di gestione dei boschi e del sottobosco o degli immobili prioritariamente alle cooperative agricolo-forestali, di cui all'art. 17 della legge 97/94 e delle cooperative formate dagli addetti al settore forestale, nonché a privati singoli o associati, secondo le modalità da definirsi, entro un anno dall'approvazione della presente legge, con apposito provvedimento predisposto dal Dipartimento Agricoltura e Foreste ed approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

ARTICOLO 6 Piano pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale

1. La Regione Basilicata, di concerto con i Dipartimenti Agricoltura e Foreste, Assetto del Territorio e Sicurezza Sociale ed Ambiente, entro un anno dall'approvazione della presente legge, provvede a dotarsi del Piano per la Salvaguardia e al Valorizzazione Ambientale e Forestale.

2. Il Piano ha validità pluriennale ed è attuato mediante Programmi annuali.

3. La Regione assicura la partecipazione degli Enti delegati alla formazione del Piano pluriennale, mediante specifiche conferenze di programmazione.

4. Il Piano pluriennale, proposto dalla Giunta Regionale, approvato dal Consiglio Regionale e pubblicato sul B.U.R., deve essere coerente con i piani di bacino regionali ed interregionali ed in loro assenza ha valore di programma stralcio ai sensi dell'art. 17 della L. 183/89 e successive modificazioni.

ARTICOLO 7 Programma annuale

1. Il Programma Annuale, elaborato dall'Ufficio regionale competente del Dipartimento Agricoltura d'intesa con gli Enti delegati ed in coerenza con il Piano Pluriennale e con quanto previsto nei vigenti Piani di Assestamento Forestale, di cui al successivo articolo 12, deve comprendere gli interventi di competenza della Regione, quelli di competenza degli Enti delegati e quelli eventualmente affidati alle cooperative agricolo-forestali.

2. Il Programma Annuale deve chiaramente definire le priorità, gli obiettivi e le azioni da privilegiare, le dotazioni finanziarie, nonché l'impiego della manodopera occorrente per la sua realizzazione.

3. Il Programma, predisposto entro il 15 dicembre di ogni anno, è approvato dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, entro i successivi 30 giorni.

4. La Regione ripartisce tra gli Enti delegati le risorse finanziarie destinate alle attività di cui alla presente legge, tenendo conto dei seguenti elementi prioritari:

- a) del numero di addetti al settore forestale;
- b) dell'indice di spopolamento;
- c) dell'estensione e dello stato di conservazione della superficie boschiva pubblica e dell'assetto idrogeologico;
- d) dell'appartenenza dei territori ad aree protette.

ARTICOLO 8 Costituzione Comitato Misto ed Interdipartimentale

1. Per garantire l'unitarietà degli interventi è costituito il Comitato Misto ed Interdipartimentale. Al Comitato, istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, è attribuito il compito di individuare, programmare e coordinare le risorse finanziarie destinate alle foreste, allo sviluppo della montagna, alla difesa del suolo e dagli incendi boschivi, alla bonifica ed alla tutela dell'ambiente, riconducibili alle attività di cui alla presente legge.

2. Il Comitato Misto ed Interdipartimentale è presieduto dall'Assessore alla Programmazione ed è composto da:

- a) gli Assessori all'Agricoltura e Foreste, all'Assetto del Territorio e all'Ambiente;
- b) i Direttori Generali dei Dipartimenti Agricoltura e Foreste, Assetto del Territorio e Ambiente;
- c) un Rappresentante per le Autorità di Bacino;
- d) il Presidente Regionale dell'UPI o un suo delegato;
- e) il Presidente Regionale dell'UNCCEM o un suo delegato;
- f) un Docente o Ricercatore confermato dell'area selvicolturale designato dalla Università degli Studi della Basilicata;
- g) un Rappresentante nominato congiuntamente dalle organizzazioni professionali agricole;

- h) un Rappresentante designato per ogni organizzazione sindacale confederale dei lavoratori addetti al settore idraulico-forestale;
 - i) un Rappresentante del Corpo Forestale;
 - j) un Rappresentante scelto nell'ambito di una terna designata dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Potenza e Matera;
 - k) un Rappresentante scelto nell'ambito di una terna designata dal Collegio dei Periti Agrari e Agrotecnici della Provincia di Potenza e Matera;
 - l) un Rappresentante del Metapontum Agrobios;
 - m) un Rappresentante delle Associazioni ambientaliste designato congiuntamente.
3. Ai lavori del Comitato possono essere invitati rappresentanti di enti locali, organismi, associazioni ed esperti del settore.
4. Il Dipartimento Programmazione assicura le funzioni di segreteria del Comitato.
5. Il Comitato decade con la legislatura.

ARTICOLO 9 Progettazione ed esecuzione dei lavori

1. Gli Enti delegati, sulla base del Piano Annuale di Forestazione approvato, predispongono ed approvano i relativi progetti esecutivi.
2. L'approvazione dei suddetti progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge.
3. L'esecuzione dei lavori relativi ai settori di intervento di cui al precedente art. 2 è di norma attuata in economia mediante la forma dell'Amministrazione diretta, con l'impiego degli operai addetti al settore forestale o in affidamento, ai sensi dell'art. 17 della legge 97/94 alle imprese cooperative iscritte nell'Elenco Regionale.
4. In subordine possono essere affidati in appalto le realizzazioni di opere la cui complessità tecnico-economica, debitamente motivata, ne giustifica il ricorso.
5. Il Piano annuale dovrà indicare le modalità di attuazione degli interventi previsti.
6. Il collaudo delle opere sarà disposto dalla Regione secondo le vigenti normative.
7. Le spese generali di progettazione, di direzione ed esecuzione dei lavori sono comprese nello stanziamento forfettario per le spese correnti di cui al precedente art. 5.

ARTICOLO 10 Occupazione e formazione professionale

1. La Regione Basilicata garantisce ed eventualmente incrementa i livelli occupazionali tenendo a base gli iscritti alle liste degli addetti al settore forestale al 31-12-97.
2. Alle nuove iscrizioni nelle liste degli addetti al settore forestale si accede mediante la frequenza di appositi corsi di formazione professionale promossi dalla Regione Basilicata.
3. Il regolamento di attivazione, gestione ed accesso ai corsi sarà emanato, entro sei mesi, dalla Regione Basilicata sentite le Organizzazioni Sindacali, l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M.

4. Il regolamento provvederà inoltre a ridefinire la distribuzione della forza lavoro sul territorio, rideterminando i contingenti degli operai secondo i seguenti criteri:

- a) indice di spopolamento;
- b) estensione della superficie boscata pubblica;
- c) superficie interessata da vincolo idrogeologico;
- d) appartenenza dei territori ad aree protette.

5. La Regione provvede alla ripartizione e all'accredito agli Enti delegati delle risorse finanziarie destinate all'attuazione della presente legge in base ai parametri fissati dal Piano Pluriennale di Salvaguardia e Valorizzazione Ambientale e Forestale.

6. La Regione e gli Enti delegati si impegnano a negoziare congiuntamente con le OO.SS. di categoria i CIRL (Contratto Integrativo Regionale di Lavoro) ed a recepire gli stessi entro i termini previsti dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro).

ARTICOLO 11 Servizio antincendio

1. L'Ufficio regionale competente del Dipartimento Agricoltura predispone nell'ambito del Piano annuale il Piano Antincendio, nel quale vengono stabiliti i compiti e le risorse da assegnare ai soggetti impegnati nelle fasi di prevenzione e spegnimento degli incendi.

2. Il Piano viene reso operativo dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato.

3. Nel periodo di dichiarata pericolosità degli incendi, nell'ambito degli addetti al settore forestale, vengono istituiti uno o più nuclei operativi di pronto intervento per far fronte alle emergenze degli incendi boschivi.

4. I nuclei operativi saranno interessati a periodici aggiornamenti professionali e verranno dotati delle attrezzature necessarie allo svolgimento efficace del servizio.

5. Il trattamento economico-normativo è regolato dal C.C.N.L. dei Lavoratori idraulico-forestali.

6. Al fine di garantire l'unitarietà dell'intervento sul territorio, la Regione Basilicata e gli Enti delegati, d'intesa con le OO.SS., definiranno, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, i criteri di reclutamento del personale.

7. La Regione, per l'espletamento delle funzioni trasferite dallo Stato in materia di forestazione e di lotta agli incendi boschivi, di conservazione dell'ambiente naturale e del suolo, potrà stipulare apposite convenzioni con istituzioni pubbliche e con soggetti privati sentite le organizzazioni sindacali.

8. La Regione Basilicata istituirà un fondo di incentivazione destinato all'attività antincendio con successivo atto deliberativo approvato dalla G.R. d'intesa con le OO.SS.

ARTICOLO 12 Piani di assestamento forestale

1. I beni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti pubblici debbono essere gestiti ed utilizzati in conformità ai Piani di Assestamento Forestale promossi dagli Enti ed approvati dalla Giunta Regionale.

2. I Piani di Assestamento Forestale, a valenza decennale, devono essere compilati secondo i criteri approvati dalla Giunta Regionale, su proposta della Commissione Tecnico-Amministrativa di cui al successivo articolo, entro sessanta giorni successivi alla sua costituzione.

3. I Piani, proposti dagli Enti pubblici proprietari o delegati o da privati, devono essere trasmessi al Dipartimento Agricoltura e Foreste, dopo l'avvenuta affissione presso le sedi municipali interessate e presso la sede degli Enti delegati per la durata di 20 giorni.

4. Entro detto termine chiunque può formulare eventuali osservazioni.

5. I Piani di Assestamento Forestale vengono approvati in via definitiva dalla Giunta Regionale su proposta della Commissione Tecnico-Amministrativa e resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

6. La Commissione Tecnico-Amministrativa deve esprimersi entro 90 giorni dalla data di avvenuta trasmissione dei Piani, avendo cura di esaminare le eventuali osservazioni prodotte.

7. In caso di richiesta di integrazione, o modifiche o chiarimenti da parte della Commissione Tecnico-Amministrativa di cui all'art. 13, si convoca la Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7/8/90 n. 241 e della legge 11/7/95 n. 273 recante "Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni", specificamente art. 3/bis e 3/ter.

8. I privati singoli o associati possono presentare Piani di Assestamento dei boschi di loro proprietà, secondo le procedure e con i benefici previsti per gli Enti pubblici.

9. Per la redazione dei Piani di Assestamento Forestale l'Ente proponente, i privati ed i Consorzi forestali dovranno attenersi alle disposizioni dettate dalla legge 152/92.

10. Gli Enti proponenti, su richiesta di singoli privati proprietari di beni silvo-pastorali, potranno includere nei Piani di Assestamento Forestale e beni degli stessi.

11. I Piani di Assestamento Forestale dovranno contenere precise indicazioni circa le modalità per il godimento dei diritti di uso civico da parte degli aventi diritto in base alla normativa vigente.

12. Fino alla revisione dei piani già scaduti e comunque non oltre i primi cinque anni, il prelievo annuale di massa legnosa non potrà superare la ripresa media annuale determinata dal piano scaduto, sulla base di un progetto redatto da un tecnico abilitato in materia forestali ed approvato dagli Enti delegati territorialmente competenti.

13. Le direttive tecniche, contenute nei Piani di Assestamento Forestale scaduti, restano valide fino alla revisione e comunque per un periodo non superiore a cinque anni, decorsi i quali si farà riferimento alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigente.

14. I Piani di Assestamento Forestale approvati vengono pubblicati sul B.U.R..

15. La Regione contribuisce alle spese per la redazione dei Piani nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dando priorità a quelli proposti dagli Enti pubblici.

ARTICOLO 13 Commissione Tecnico-Amministrativa

1. Ai fini della presente legge è istituita presso il Dipartimento Agricoltura e Foreste, la Commissione Tecnico-Amministrativa composta da:

- a) il Dirigente dell'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Agricoltura e Foreste o suo delegato, che la presiede;
- b) il Dirigente dell'Ufficio Regionale dell'Autorità di Bacino o suo delegato;
- c) il Dirigente dell'Ufficio Tutela della Natura del Dipartimento Sicurezza Sociale e Ambientale o suo delegato;

- d) il Dirigente dell'Ufficio Urbanistica del Dipartimento Assetto del Territorio o suo delegato;
- e) il Dirigente del Coordinamento regionale del Corpo Forestale o suo delegato;
- f) il Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici della Basilicata o suo delegato;
- g) un Docente di Assestamento forestale presso l'Università degli Studi della Basilicata;
- h) un Docente di Selvicoltura dell'Università degli Studi della Basilicata;
- i) il Direttore Generale dell'ARPAB o suo delegato.

2. Ai componenti esterni della Commissione è riconosciuta l'indennità di presenza, da determinarsi con provvedimento della Giunta Regionale.

ARTICOLO 14 Patrimonio Forestale Regionale

1. Le funzioni amministrative inerenti la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale e dei vivai della Regione costituito da beni di cui all'art. 1 della L.R. 6/9/1978 n. 41, sono delegati agli Enti di cui al precedente art. 4, previa intesa con gli Enti territorialmente competenti.

2. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente ed anche in rapporto alle previsioni di cui al terzo comma dell'art. 7 della L.R. 28/6/1996 n. 17, si procederà all'assegnazione agli Enti delegati dei complessi forestali, previa individuazione ai sensi della L.R. 28/6/1994 n. 28 di quelli con prevalente funzione protettiva da destinare ad aree protette.

3. Per i territori di proprietà regionale, ricadenti nelle aree destinate a Parco Regionale, la gestione è affidata alla Regione Basilicata fino alla formale richiesta da parte del responsabile legale dell'Ente.

ARTICOLO 15 Taglio dei boschi

1. In assenza dei Piani di Assestamento Forestale, le autorizzazioni al taglio dei boschi sono rilasciate dagli Enti delegati, per i territori di rispettiva competenza, previa acquisizione dei pareri regionali e delle autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

2. La Giunta Regionale, su proposta della Commissione Tecnico-Amministrativa, approva il Regolamento di attuazione recante le norme per il taglio dei boschi e procede all'aggiornamento delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

3. Le autorizzazioni al taglio, contenenti le eventuali prescrizioni, devono essere concesse entro 60 giorni dalla presentazione delle domande.

4. Per le operazioni di martellata e di assegno dei lotti boschivi da tagliare i proprietari pubblici o privati possono dare incarico ad un tecnico abilitato in materia, che farà uso per tale operazione di un martello forestale recante impresso il numero di iscrizione all'Ordine Provinciale di appartenenza.

5. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge dovrà essere approvato il Regolamento di attuazione recante le norme per la realizzazione del martello forestale.

6. I tagli di boschi pubblici devono essere effettuati dalle imprese boschive iscritte all'Albo della Camera di Commercio per l'Industria e l'Artigianato e si deve prevedere, in presenza dei piani di Assestamento forestale, l'accantonamento della somma non inferiore al 15% dei proventi delle utilizzazioni boschive da versare alla Tesoreria Regionale.

7. In assenza dei Piani di Assestamento Forestale la suddetta percentuale viene stabilita nella misura non inferiore al 20%.

8. La somma accantonata deve essere utilizzata per la compilazione dei Piani di Assestamento e per l'esecuzione di lavori culturali, di opere di miglioramento dei soprassuoli utilizzati e per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi.

9. L'Ente delegato in accordo con l'Ente proprietario del bosco predispone il programma dei lavori da eseguirsi con i fondi accantonati e provvede alla loro realizzazione in amministrazione diretta con l'impiego degli addetti al settore forestale o mediante l'affidamento, ai sensi dell'art. 17 della Legge 97/94, alle cooperative forestali, iscritte all'Elenco regionale.

10. Sono esclusi dall'obbligo dell'accantonamento le utilizzazioni a macchiatico nullo o negativo.

ARTICOLO 16 Vincolo idrogeologico

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione Basilicata, nell'ambito delle competenze assegnate dalla L. n. 183/89, procede all'aggiornamento del vincolo idrogeologico.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad emanare apposite disposizioni circa le autorizzazioni che attengono alle trasformazioni culturali o ai cambi di destinazione d'uso, sia temporanea che permanente, dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, o all'esercizio del pascolo, nonché le norme di polizia forestale.

3. Fino all'emanazione delle disposizioni di cui al precedente comma in materia di determinazione, esclusione e di esenzione dei terreni nei confronti del vincolo idrogeologico, si applicano le norme e le procedure di cui al Regio Decreto 30 Dicembre 1923 n. 3267, al R.D.L. 1126/26 ed alle successive modificazioni ed integrazioni.

4. Nelle more restano valide le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, che si applicano anche ai boschi non sottoposti a vincolo idrogeologico.

ARTICOLO 17 Inventario Forestale Regionale

1. La Regione provvede a redigere e/o aggiornare l'inventario forestale regionale.

2. L'inventario deve contenere l'elenco dei terreni boscati, dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, degli immobili, degli alberi monumentali, delle aree boscate a forte valenza ambientale, paesaggistica, storico-culturale e turistico-ricreativa, dei Parchi Nazionali e Regionali, delle Aree Naturali Protette, delle Oasi e Zone a protezione faunistica, delle aree a forte degrado ambientale e forestale, e la classificazione dei boschi per tipo fisionomico e stato evolutivo.

3. L'inventario, di norma, viene aggiornato ogni cinque anni.

ARTICOLO 18 Esclusioni

Sono esclusi dai vincoli e dagli obblighi della presente legge i giardini pubblici e privati, le colture specializzate per la produzione del legno, anche se costituite da specie forestali, nonché gli impianti destinati alla produzione prevalente dei frutti.

ARTICOLO 19 Abrogazione e modificazioni

La presente legge abroga o modifica qualsiasi altra norma regionale con essa in contrasto

ARTICOLO 20 Norme finanziarie

1. Agli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte annualmente con i fondi statali e regionali, nonché con i fondi rinvenienti da programmi comunitari, che abbiano come finalità la forestazione, la difesa dell'ambiente e del suolo e lo sviluppo rurale delle aree montane e/o boschive.
2. Per l'anno 1998 è attribuita al Capitolo n. 1000 del Bilancio Regionale la somma di L. 3.000.000.000 in termini di competenza e di cassa per effetto della riduzione di pari importo da effettuare sul Capitolo n. 7465 "Fondo Globale per le Funzioni Normali".

ARTICOLO 21 Pubblicazione della Legge

1. La presente Legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 10 novembre 1998
DINARDO

COMMISSARIATO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE BASILICATA

L.R. concernente: "Norme in materia forestale".

Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

Con l'occasione si osserva quanto segue:

- a) l'articolo 11, comma 5, impropriamente dispone che il trattamento economico-normativo di determinati soggetti "è regolato dal c.c.n.l. dei lavoratori idraulico-forestali" in quanto a detti soggetti legittimamente è possibile esclusivamente attribuire il trattamento economico previsto da tale contratto;
- b) l'articolo 11, comma 6, pur facendo riferimento ad un non meglio specificato "reclutamento del personale", non può nella sua applicazione intendersi come finalizzato a consentire un qualunque inquadramento al di fuori delle ordinarie procedure richieste dalle leggi vigenti.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Civitate